



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **SERVIZIO 6**

### **Ufficio Commercio**

Prot. Gen. n° 75951 del 27/08/2018

Ordinanza n° 404

### **IL SINDACO**

Visto che in data 23/08/2018 è stato trasmesso all'Ufficio Commercio, giusta pec prot. 75350, i verbali del Comando di Polizia Municipale n° 164664/C del 07/08/2018 e n. 163522 del 10/08/2018 per la contestazione della violazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada), relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta presso il locale sito in lungomare Thaon de Revel n. 10, condotta da Soc. Icebergs Srls- sede legale in Civitavecchia (RM), Via Thaon de Revel n. 10 (P.I. 13789931006), con le seguenti motivazioni: Verbale 164664/C: "*occupava abusivamente il suolo pubblico sul lato monte in eccedenza per mq. 17,70 circa rispetto a quanto autorizzato con atto unico Suap 5200 del 16/01/2018 e sul lato mare per circa mq. 62 senza essere in possesso del prescritto titolo*"; Verbale 163522/C: "*occupava abusivamente il suolo pubblico per circa 60 mq sul lato mare senza averne titolo*";

Considerato che:

- con nota del 28/06/2018 il Comando di Polizia Locale aveva trasmesso precedente verbale di violazione n. 164657/C del 15.06.2018 a carico della medesima soc. Soc. Icebergs Srls, in quanto "*occupava o faceva occupare suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto autorizzato con atto unico Suap prot. 5200 del 16/01/2018 per circa mq. 23,00 sul lato monte con ombrelloni e poltrone*;

- in data 11/07/2018 era stato notificato provvedimento di diffida, prot. 62335 del 10/07/2018, al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture collocate abusivamente, entro 48 ore dalla notifica dell'atto citato;

Considerato che, nel caso specifico, ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, della disposizione che prevede che, nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

Preso atto che le violazioni, nell'ambito di una occupazione a fine di commercio, sono state commesse su una strada urbana di questo Comune, e precisamente in lungomare Thaon de Revel n. 10, ove è ubicato il citato esercizio commerciale;

Vista la direttiva prot. n. 65316 del 03/08/2017 in materia di occupazione di suolo pubblico abusiva ai sensi dell'art. 3 comma 16 legge 94/2009;

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento prot. n. 75770 del 24/08/2018;

Visto il fine pubblico perseguito dall'adozione di apposita ordinanza sindacale ai sensi per gli effetti dell'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n. 94/2009;

Vista la necessità di inibire l'utilizzo del suolo pubblico, in assenza di idonea concessione, al fine di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;

Considerato che il mancato utilizzo di detto potere inibitorio ex art 3 della L 94/2009 incentiverebbe l'utilizzo irregolare del patrimonio pubblico cittadino, con un sicuro impatto sulla fruibilità dello stesso;

Visto che l'occupazione abusiva del suolo pubblico, verificata tramite il richiamato verbale dell'organo accertatore, può recare danno alla "sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (articolo 41, comma 2 della Costituzione);

Visto che in conformità al dettato della Corte Costituzionale (sentenza 7 aprile 2011, n. 115), il provvedimento sindacale correttamente evidenzia il fine pubblico da raggiungere nonché il contenuto e le modalità di esercizio del potere;

Ritenuto necessario garantire la corretta conservazione e protezione del bene da tutelarsi, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 27 marzo 2015, n. 1622;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, di ordinare la chiusura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande presso il locale sito in Thaon de Revel n. 10, intestata alla soc. Icebergs Srls **per un periodo di giorni 5 (cinque) consecutivi**, a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque, **fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese**;

Visti:

l'art. 20 del Codice della Strada;

l'art. 633 del c.p.;

l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni suesposte:

**ORDINA**

- alla soc. Icebergs Srls
1. L'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico di cui ai verbali n° 164664/C del 07/08/2018 e n° 163522 del 10/08/2018, elevati nei confronti della soc. Icebergs Srls, dal Servizio 7 - Polizia Locale - Viabilità, ed il ripristino dello stato dei luoghi, riportando la situazione a quella originariamente autorizzata con atto unico SUAP prot. n. 5200 del 16/01/2018 in lungomare Thaon de Revel n. 10, a sua cura e spese;
  2. la chiusura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande intestata alla soc. Icebergs Srls nel locale ubicato in lungomare Thaon de Revel n. 10, per un **periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto 1) che precede e del pagamento delle spese.**

### P R E C I S A

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

### A V V E R T E

1. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 20 comma 1 della L.R. Lazio 29.11.2006 n° 21 e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Servizio 7 - Polizia Locale - Viabilità, espressamente delegata a tal fine;

2. in caso di inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, d. lgs. 267/2000;

3. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;

4. il trasgressore sarà, comunque, segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 c.p.;

5. dare mandato al Comando Polizia Locale di notificare la presente ordinanza:

a) alla soc. Icebergs Srls nella persona del legale rappresentante Locatelli Maurizio nato ad Ancona 24/07/1952 presso l'attività commerciale sita in Civitavecchia lungomare Thaon de Revel n. 10;

6. dare mandato all'Ufficio Commercio di trasmettere la presente ordinanza a mezzo pec:

- b) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia.
- c) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.
- d) al Servizio 3 – Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica per quanto di competenza come previsto dall'art. 12 comma 4 del Regolamento dei dehors delibera C.C. n. 117 del 03/11/2017;
- e) al Servizio 1 Servizi Finanziari e Partecipate;
- f) al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza con particolare riferimento agli accertamenti volti alla verifica della chiusura e del ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi con periodicità a partire dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza comunicandone gli esiti all'ufficio scrivente;

La presente ordinanza viene trasmessa da parte dell'Ufficio Commercio, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia ai sensi dell'art. 36 ultimo comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

SS/mb

IL SINDACO  
Ing. Antonio Cozzolino